



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

ORGANO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010,
COSTITUITO CON D.R. N. 2143 DEL 06.04.2011

Verbale n. 15

In data 23 luglio 2011, alle ore 10,50, presso la Sala Consiglio di questo Ateneo, si è riunito l'Organo di cui in epigrafe, così composto:

- prof. Corrado PETROCELLI, Presidente
- prof. Leonardo ANGELINI
- sig. Giuseppe BELVEDERE
- prof.ssa Gabriella CARELLA
- sig. Luigi DABBICCO
- dott. Tommaso GELAO
- prof. Francesco GENTILE
- prof.ssa Marie Thérèse JACQUET
- dott. Francesco LEONETTI
- prof. Ernesto LONGOBARDI
- prof. Giovanni NATILE
- dott.ssa Monica M. MARANGELLI
- dott.ssa Monica MONTAGNANI
- prof.ssa Gabriella SERIO
- prof. Pietro TOTARO

Tutti i componenti dell'Organo sono presenti.

Sono presenti, altresì, in qualità di auditi, i proff. Francesco Altomare, Angela Carbone, Pierfrancesco Dellino, F.R Recchia Luciani, il dott. Antonio Giampietro ed il sig. Leonardo Madio, che si allontanano prima della votazione sulle singole deliberazioni assunte nel corso dell'adunanza.

Assistono alla riunione le dott.sse Filomena My, Dirigente del Dipartimento Amministrativo per il coordinamento dell'attività amministrativa con le funzioni di governo e Carolina Ciccarelli, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.

Preliminarmente, il Presidente, nel richiamare il documento predisposto dagli Uffici e distribuito al termine della precedente riunione del 22.07.2011, che riepiloga, con la modalità del testo a fronte, le posizioni assunte da questo Organo in materia di " Rettore", "Senato Accademico" e "Consiglio di amministrazione", attenzionando, al contempo, su alcuni profili che richiedono ulteriori riflessioni, invita il Consesso a formulare puntuali proposte di integrazione e/o modifica all'articolato di che trattasi, da discutere in una prossima riunione, per la successiva sottoposizione all'attenzione degli Organi di governo.

Chiede ed ottiene la parola il prof. Leonetti, il quale sottolinea l'opportunità che il succitato documento rechi la sola proposta di composizione del Consiglio di Amministrazione basata sulla rappresentanza delle categorie nell'ambito della componente interna, posizione sulla quale, pur con alcune perplessità, ritiene essersi attestato il consenso maggioritario di questo Consesso.

La dott.ssa Marangelli ravvisa l'opportunità che il documento di che trattasi riporti tutte le posizioni, anche solo minoritarie, emerse nel corso dei precedenti dibattiti, al fine di consentire ulteriori momenti di riflessione in merito a specifiche problematiche, ricordando, ad esempio, la propria proposta intesa all'innalzamento del peso del voto del personale tecnico-amministrativo nell'ambito dell'elettorato attivo per l'elezione del " Rettore".

Il prof. Altomare invita a valutare il proprio contributo di lavoro, già distribuito nel corso della riunione del 22.07.2011, quale proposta di emendamenti al succitato testo a fronte, allorché esaminato in una prossima riunione di questo Consesso.

Viene, quindi, distribuito il documento predisposto dalla prof.ssa Carella, illustrativo delle riflessioni maturate e degli indirizzi già emersi sulla tematica dell'organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e di seguito integralmente riportato, con invito alla medesima docente a voler relazionare in merito:

““DIPARTIMENTI

L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

A ciascun Dipartimento afferisce un numero minimo di professori e ricercatori, non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di linee di ricerca o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare il Dipartimento:

- a) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
- b) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore o ricercatore quale responsabile.

Il Dipartimento è dotato di autonomia regolamentare e organizzativa. Ogni Dipartimento si dota di un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'amministrazione, previo parere del Senato accademico. I Regolamenti in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa. Ad essi è assegnato idoneo personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresì, richiesta di personale tecnico-amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.

Il Dipartimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, (esaminate le proposte avanzate dalle Scuole) e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato Accademico: a) richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti; b) richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti.

Il Dipartimento, (previo parere della Scuola), provvede alla destinazione dei posti di professore di ruolo ad essa assegnati e delle unità di ricercatore a tempo determinato.

Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Ove non sia costituita una Scuola, formula al Senato Accademico proposte di attivazione, disattivazione o modifica di Corsi di studio, previo parere della Commissione paritetica.

I Dipartimenti, eventualmente in concorso tra loro e (o) con il coordinamento di una Scuola, organizzano e gestiscono le attività didattiche dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Dottorato di ricerca.

Il Dipartimento, in base alla programmazione didattica annuale, avanzata dal Consiglio di Corso/Classe, ove esistente, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei Corsi di studio e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

Il Dipartimento provvede altresì, su richiesta del Consiglio di Corso/Classe, ove esistente, e per quanto di competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti ex art. 23 L. n. 240/2010 necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio.

Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.

CORSI DI STUDIO

Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari.

I Corsi di studio afferiscono ai Dipartimenti che contribuiscono alla erogazione dei crediti formativi in misura superiore al 10% dei crediti complessivi. L'afferenza è proporzionata ai crediti erogati e riferita ai settori scientifico-disciplinari del Corso presenti nel Dipartimento. I Corsi di studio che afferiscono a due o più Dipartimenti sono denominati Corsi interdipartimentali.

Qualora un Dipartimento eroghi almeno il 70% dei crediti complessivi di un Corso di studio, quest'ultimo afferisce esclusivamente ad esso.

Se il Dipartimento di afferenza, unica o proporzionale, di uno o più Corsi di studio partecipa ad una Scuola, le funzioni di quest'ultima si estendono al coordinamento di tali Corsi di studio.

Sono organi dei Corsi di studio interdipartimentali:

- il Consiglio di Corso di studio, o il Consiglio di Classe qualora ad un Dipartimento o alla Scuola cui questo partecipa facciano capo più Corsi della stessa Classe;
- il Presidente del Corso di studi;
- la Giunta.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Corso/Classe, qualora sia costituito e la Giunta. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio della Scuola cui partecipa il Dipartimento di afferenza, nei limiti di quanto disposto dall'art. X, lett. b).

Nel caso di Corsi di studio afferenti ad un solo Dipartimento, non si costituisce il Consiglio di Corso di studio e le relative funzioni sono svolte dal Consiglio del Dipartimento di afferenza; in tal caso, limitatamente a tali funzioni, partecipano alle riunioni del Consiglio di Dipartimento i docenti titolari di insegnamenti del Corso di studio che non fanno parte del Consiglio e i docenti titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 L. n. 240/2010.

Il Consiglio è composto:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
- b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;
- c) da una rappresentanza degli studenti;
- d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La Giunta è costituita dal Presidente del Corso di studio e da quattro (?) docenti eletti tra i componenti del Consiglio o, in mancanza di questo, tra tutti i responsabili degli insegnamenti del Corso.

Il Consiglio si riunisce due volte l'anno per formulare proposte relative alla programmazione didattica e per il monitoraggio e la verifica delle attività formative del Corso.

La Giunta:

- disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
- disciplina l'esame finale per il conseguimento del titolo e designa le relative commissioni;
- delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
- delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
- programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche.

SCUOLE

Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività formative di Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento.

Le Scuole sono istituite dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.

L'istituzione e la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse di personale necessarie alla gestione delle attività formative previste nel progetto della Scuola stessa.

Sono organi della Scuola:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- la Commissione paritetica docenti-studenti.

X Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
- b) dai Presidenti di Corso di studio o dei Consigli di corso/classe eventualmente costituiti nell'ambito dei Dipartimenti partecipanti. Il numero di tali componenti non deve essere superiore al 10% del numero totale dei membri di tutti i Consigli dei Dipartimenti partecipanti.

Nel caso in cui il numero dei Presidenti dei suddetti Consigli di Corso di studio risulti superiore alla predetta percentuale, si procederà a una selezione sulla base di un'apposita procedura elettorale disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.

Nel caso in cui, invece, nell'ambito della Scuola non risulti costituito alcun Consiglio di Corso di studio o qualora il numero dei Presidenti dei Consigli di corso di studio sia inferiore alla predetta percentuale, tale rappresentanza è sostituita o integrata dall'elezione di componenti delle Giunte dei Dipartimenti partecipanti, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

- c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo.

Il Consiglio della Scuola:

- propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti partecipanti pareri obbligatori sulle proposte di reclutamento del personale docente da essi formulate. La proposta, corredata del parere della Scuola, è successivamente trasmessa al Senato Accademico dal Dipartimento;
- approva (propone) il manifesto annuale degli studi;

- coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti partecipanti e, eventualmente, con delibera motivata chiede a detti Dipartimenti il riesame di quanto deciso;
- formula a Dipartimenti non appartenenti alla Scuola stessa:
 - richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti della Scuola;
 - richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola;
 - esprime parere ai Dipartimenti sulle proposte di modifica dello Statuto concernenti l'ordinamento didattico;
 - predispose il piano dell'offerta formativa e ne assicura l'attuazione;
 - organizza le attività di orientamento e di tutorato;
 - promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
 - promuove le misure volte a favorire l'inserimento con successo dei laureati nel mondo del lavoro;
 - verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;
 - esprime un parere sulle richieste dei docenti di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
 - presiede alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti;
 - vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
 - esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri Regolamenti.

Commissione paritetica docenti- studenti

La Commissione paritetica docenti studenti è composta dal Presidente della Scuola e da docenti designati o eletti tra tutti i docenti componenti dei Consigli di Dipartimento della Scuola, in numero pari a quello degli studenti, designati o eletti tra i rappresentanti nei Consigli dei Dipartimenti della Scuola.

La Commissione paritetica svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, inclusivo di valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
- b) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
- c) formulazione di pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio;
- d) formulazione di pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Presidente della Scuola almeno due volte l'anno.

La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.””

La prof.ssa Carella illustra il surriportato documento e, nel promuoverne la finalità di tradurre in un apposito testo, sia pure provvisorio, le considerazioni emerse nel corso

delle precedenti riunioni di questo Consesso in merito alle tematiche di che trattasi, si sofferma su alcuni aspetti cruciali del riformando sistema delle strutture didattiche e di ricerca.

Per quanto attiene ai Corsi di studio, ella richiama, in particolare:

- la disciplina delle afferenze dei Corsi di studio ai Dipartimenti, che consta sia dell'ipotesi in cui un Corso di studio afferisca esclusivamente ad un Dipartimento - in quanto questo eroghi almeno il 70% dei crediti complessivi del Corso stesso -, sia dell'ipotesi di Corsi di studio interdipartimentali, ossia afferenti a più Dipartimenti, in proporzione alla misura nella quale ciascuno di essi partecipa all'erogazione dei relativi crediti formativi. Anche in quest'ultimo caso si ravvisa l'esigenza di fissare una misura percentuale minima di contribuzione all'erogazione dei crediti del Corso di studio da parte di ciascun Dipartimento– nel documento ipotizzata *“in misura superiore al 10% dei crediti complessivi”*, ma suscettibile di ulteriore approfondimento -, alla luce di un principio di opportunità che dovrebbe portare ad escludere che un Corso di studio si possa dire afferente ad un Dipartimento, ove questo vi eroghi un solo insegnamento;
 - la precisazione che, nel caso di Corso di studio interdipartimentale, *“l'afferenza è proporzionata ai crediti erogati e riferita ai settori scientifico-disciplinari del Corso presenti nel Dipartimento”*; precisazione resa opportuna in rapporto ai criteri che governano il regime della valutazione dei Dipartimenti, che, ad esempio, ai fini delle deliberazioni consiliari in materia di erogazione dei fondi per il miglioramento della didattica, attengono alla misura proporzionale nella quale i Dipartimenti partecipano all'erogazione dei crediti, mentre, con riguardo ai requisiti di qualità dei Corsi di studio, attengono alla misura in cui i SSD risultino, in tutto o in parte, coperti;
- l'articolazione dell'apparato di governo del Corso di studio, attraverso la previsione
 - del Consiglio di Corso di studio, quale organo di costituzione non necessaria – nel caso di Corso di studio monodipartimentale, *“non si costituisce il Consiglio del Corso di studio e le relative funzioni sono svolte dal Consiglio del Dipartimento di afferenza ...”* – e, comunque, agile per competenze – *“Il Consiglio si riunisce due volte l'anno per formulare proposte relative alla programmazione didattica e per il monitoraggio e la verifica delle attività formative degli insegnamenti del Corso”*;

- del Presidente del Consiglio del Corso di studio/Classe, di cui si precisa che “è componente di diritto del Consiglio della Scuola cui partecipa il Dipartimento di afferenza”, con espresso richiamo all’articolo dedicato alla composizione del Consiglio della Scuola, a sua volta definito in ottemperanza a quanto prescritto in materia dall’art. 2, comma 2, lett. f) della legge di riforma;
- della Giunta, quale organo a costituzione necessaria e tributario di un complesso di competenze, dichiarate nel documento *de quo* a solo titolo esemplificativo.

Ella passa, quindi, ad esaminare sinteticamente la parte del suddetto documento concernente le strutture di coordinamento delle attività didattiche, denominate “Scuole”, evidenziando l’esigenza di affinare l’*incipit* definitorio e soffermandosi sulla scelta per cui “*L’istituzione e la partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse di personale necessarie alla gestione delle attività formative previste nel progetto della Scuola stessa*”, salva ogni ulteriore valutazione in merito all’opportunità di dotare le medesime Scuole anche di risorse economiche. Ella, altresì, illustra le principali competenze del Consiglio della Scuola, con particolare riferimento al potere di proposta al Senato Accademico in merito all’istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio – potere, d’altra parte, previsto dall’art. 2, comma 2, lett. c) della legge di riforma - e all’espressione del parere obbligatorio sulle proposte di reclutamento del personale docente formulate dai Dipartimenti, sottolineando la delicatezza della funzione per la quale il Consiglio della Scuola, nell’ambito del coordinamento della programmazione didattica annuale e della copertura degli insegnamenti attivati, “*conferma l’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti partecipanti e, eventualmente, con delibera motivata, chiede a detti Dipartimenti il riesame di quanto deciso*”.

Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Carella, il Presidente, nel ringraziare la docente per lo sforzo profuso, riconoscendole il lodevole tentativo di regolamentare tutte le fattispecie ascrivibili alla gestione delle attività didattiche, invita ad approfondire l’eventualità di riconoscere le Scuole quali centri di spesa - eventualità che al momento continua a ritenere inopportuna -, interrogandosi, ad esempio, sulla competenza a gestire quelle particolari iniziative a carattere seminariale o comunque collettivo, non pertinenti propriamente ad un Corso di studio, ma organizzate attualmente dalle Facoltà, anche attraverso la destinazione di appositi fondi.

Egli, quindi, si sofferma su ulteriori profili problematici attinenti, in particolare, alla competenza a gestire l'attività *post lauream*, tenuto conto che la scelta di attribuirla al Dipartimento non esclude l'opportunità di riconoscere anche alle Scuole un certo ruolo in tale ambito, in ragione, ad esempio, della frequente trasversalità dei master universitari rispetto a più Corsi di studio.

Egli, quindi, dà lettura del Titolo IV "Strutture didattiche e di ricerca" della bozza dello Statuto dell'Università di Cagliari, già approvata dai relativi Organi di governo, anche a convalida di decisioni adottate da questo Consesso difforni e sicuramente più efficaci, come può evincersi dal confronto tra il criterio adottato dall'Ateneo cagliaritano per regolamentare l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti, genericamente riferito alla "omogeneità culturale", rispetto a quello condiviso da questa Commissione attraverso il richiamo all'omogeneità scientifico disciplinare "*in funzione di linee di ricerca o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo*".

Egli fa presente, inoltre, che la scelta del suddetto Ateneo di denominare le strutture di coordinamento "Facoltà", anziché "Scuole", trae probabilmente giustificazione dall'opportunità di non confonderle con le Scuole di dottorato, sebbene, a tale riguardo, informi che, dal provvedimento ministeriale di imminente varo nella materia *de qua*, emerge l'intendimento di non adottare più la denominazione "Scuole di dottorato".

Egli, in generale, a fronte di un panorama nazionale piuttosto variegato, esorta a conservare una mentalità innovativa e, allo stesso tempo, volta al temperamento di due profili nevralgici, attinenti all'esigenza di semplificazione e funzionalità ed alla garanzia di efficaci "momenti di confronto e ascolto". Egli pensa, ad esempio, ai gradi di proposta occorrenti per giungere a deliberare negli Organi di governo in merito alla richiesta di messa a concorso di un nuovo posto in organico, sottolineando l'opportunità che tanto il Corso di studio che la Scuola siano titolate a formulare ai Dipartimenti proposte in materia, proposte di cui il Senato Accademico dovrà essere edotto al momento della presentazione della richiesta da parte del Dipartimento.

Egli, inoltre, invita ad approfondire i risvolti concreti del criterio di omogeneità alla base della costituzione di un Dipartimento, anche nell'ottica del rischio per le "minoranze" di non poter essere rappresentate a nessun livello di governo; mentre, sotto altro aspetto, conferma l'opportunità di dichiarare, fin d'ora, le competenze di dettaglio – relativamente, ad esempio, ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, di passaggio, di convalida di esami, così come in merito alle attività di tutorato e di tirocinio degli studenti, ovvero al rilascio dei titoli di studio -.

Partendo dall'idea di incardinare nei Dipartimenti alcune competenze attualmente di attribuzione delle Facoltà e di individuare puntualmente i compiti propri delle Scuole, Egli ribadisce l'esigenza di un'articolazione snella dei Consigli di Corsi di studio, nonché della costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti all'interno o del Dipartimento o della Scuola. In tale ottica, pertanto, nel ritenere, ad esempio, inopportuna l'espressione "qualora sia costituito", con riferimento al Consiglio di Corso di studio, tenuto conto che tale organo sarebbe sempre da prevedere per l'espletamento del potere di proposta relativamente alla programmazione didattica e per il monitoraggio e la verifica delle attività formative del Corso, mentre la Giunta opererebbe per le altre attività di competenza, Egli invita ad affinare il documento prodotto dalla prof.ssa Carella secondo le sopra illustrate linee guida.

Il sig. Madio, nel ringraziare la prof.ssa Carella per lo sforzo profuso nell'elaborazione del documento in esame, si sofferma sulla problematica della rappresentanza degli studenti nelle strutture didattiche e di ricerca, suggerendo, in particolare, di prevedere, nell'ottica di una migliore funzionalità della struttura dipartimentale, la costituzione di Giunte di Dipartimento, nelle quali assicurare la presenza proporzionale degli studenti, nonché reputando imprescindibile il ricorso all'elezione diretta dei rappresentanti degli studenti negli organi deliberanti dei Corsi di studio e delle Scuole, tenuto conto delle funzioni attribuite agli uni e alle altre in materia di didattica; mentre per la composizione dell'organo deliberante del Dipartimento l'elezione degli studenti potrebbe essere indiretta, in relazione alle scelte operate con riguardo ai Corsi di studio allo stesso afferenti.

Egli, altresì, sostiene l'esigenza di incrementare la misura percentuale di contribuzione di un Dipartimento alla erogazione dei crediti formativi – nel documento in esame fissata "in misura superiore al 10% dei crediti complessivi" - affinché il Corso di studio interdipartimentale possa dirsi afferente a tale Dipartimento, individuando, in ogni caso, per tale tipologia di Corsi di studio una sorta di "afferenza prevalente". Egli invita a valutare la vantaggiosità di prevedere la costituzione di Consigli di interclasse, con riferimento a Corsi di studio di modeste dimensioni appartenenti a Classi differenti, ravvisando, inoltre, l'opportunità di precisare che il Consiglio di Corso di studio è composto, tra l'altro, da una rappresentanza degli studenti almeno pari al 15% dei componenti dell'organo, arrotondato per eccesso e che debba essere chiamato ad esprimere un parere rispetto alla proposta di disattivazione del relativo Corso, formulata dalla Scuola o dal Dipartimento. Egli, infine, propone che la Giunta del Corso di studio

possa promuovere appositi incontri con gli studenti quale forma di “presentazione” del Corso medesimo ed al fine di recepirne osservazioni e proposte in ordine all’organizzazione della didattica; mentre, con riferimento alla rappresentanza studentesca nell’organo deliberante della Scuola, reputa opportuno l’innalzamento della percentuale di presenza in misura almeno pari al 20%, tenuto conto della composizione ristretta di questo organo e dell’importanza di garantire in esso un’effettiva rappresentatività degli studenti.

La prof.ssa Serio, nell’evidenziare che le specificità della realtà medica renderanno necessaria, eventualmente in forma di stralcio od appendice *ad hoc*, un’apposita e differente regolamentazione della materia di che trattasi - posto che l’articolazione ipotizzata nel documento in esame risulterebbe ingestibile ove applicata anche ad essa -, si sofferma, in particolare, sull’assenza di un riferimento espresso al profilo assistenziale, che caratterizza tanto l’attività didattica che quella di tirocinio nell’ambito delle discipline mediche, facendo presente, inoltre, che la regolamentazione dell’organo deliberante della Scuola, così come proposta, non tiene conto della peculiare esigenza che vi facciano parte anche i Direttori dei D.A.I. (Dipartimenti ad Attività Integrata). Ella si dichiara favorevole ad una disciplina che privilegi i Consigli di Classe e di interclasse ai Consigli di Corso di studio, rispetto alla quale rievoca le approfondite riflessioni a suo tempo svolte in seno al “Gruppo di lavoro costituito per la revisione dello Statuto”.

Ella, altresì, sostiene l’opportunità di attribuire ai soli Dipartimenti la gestione dei Master universitari, dei Corsi di perfezionamento e delle Scuole di Dottorato, facendo anche rilevare che il Dipartimento svolge per le Scuole di Specializzazione attività di formazione del personale sanitario, esprimendo perplessità in merito a farraginose regolamentazioni di tali materie attraverso plurimi livelli di intersezione tra strutture differenti. Ella, inoltre, nel sostenere l’opzione intesa alla costituzione della commissione paritetica docenti-studenti all’interno della Scuola, con attribuzione di compiti rilevanti in materia di monitoraggio e valutazione di tutti i Corsi di studio che afferiscono ad essa, illustra ulteriori elementi di specificità della realtà medica – mettendo a confronto, ad esempio, la tendenziale immodificabilità dei piani di studio delle discipline mediche rispetto alla estrema varietà di quelli delle discipline umanistiche e linguistiche -, che avvalorano la scelta di una regolamentazione *ad hoc*.

Ella, pertanto, nell’esprimere ulteriori perplessità rispetto all’orientamento che privilegiasse il binomio Scuola-Corso di Studio in merito a scelte che il Dipartimento si potrebbe trovare a “subire” e che potrebbero penalizzarlo – per esempio l’obbligo per il

Dipartimento di coprire, per i SSD che vi afferiscono, gli insegnamenti di un Corso di studio attivato *ex lege*, come lo sono alcuni nell'ambito delle Professioni sanitarie -, rinnova l'invito ad approfondire tutte le problematiche inerenti la materia di che trattasi, con uno sguardo d'insieme avulso da visioni e soluzioni solo parziali.

Il Presidente, nel riconoscere l'esistenza di specificità da rispettare e garantire attraverso un percorso regolamentare *ad hoc*, replica alle considerazioni da ultimo espresse dalla prof.ssa Serio, sottolineando che i Corsi di studio e le Scuole saranno chiamati ad esprimere pareri e formulare proposte sulla sostenibilità della docenza, ma che sarà il Dipartimento ad assumere decisioni, in ragione di criticità che potrebbero emergere per effetto del venir meno di risorse della docenza senza possibilità di sostituzione, ovvero dell'inattuabilità delle progressioni di carriera.

Il prof. Altomare, nel condividere l'impostazione generale del documento, ravvisa l'opportunità di integrarlo ovvero modificarlo con alcune prescrizioni concernenti, in particolare:

- la competenza del Dipartimento interessato a proporre l'attivazione e la disattivazione del Corso di studio che gli afferisce, posto che tale competenza è, invece, della Scuola rispetto ai Corsi di studio interdipartimentali;
- la competenza del Corso di studio a proporre direttamente al Dipartimento la richiesta di nuovi posti in organico, con esclusione dell'intermediazione della Scuola, alla quale il Dipartimento interessato potrebbe eventualmente chiedere un parere sulla congruità della richiesta rispetto alla pianificazione didattica.

Egli segnala, altresì, l'opportunità di approfondire la problematica per la quale *“I corsi di studio afferiscono ai Dipartimenti che contribuiscono all'erogazione dei crediti formativi in misura superiore al 10% dei crediti complessivi”*, in ragione della frequente circostanza che alla copertura di crediti formativi del medesimo SSD possano concorrere differenti Dipartimenti, come conseguenza dell'accoglimento di un concetto per così dire “diluito” di omogeneità scientifica richiesta ai fini della costituzione di una struttura dipartimentale; mentre ribadisce il proprio orientamento inteso a fissare a quaranta la soglia minima ai fini della costituzione di un Dipartimento, tenuto conto dell'esistenza di un numero non irrisorio di Dipartimenti che, diversamente, sarebbero obbligati ad operare non facili scelte di riorganizzazione, eventualmente prevedendo una soglia superiore solamente per i Dipartimenti di nuova istituzione, in analogia con quanto disposto in materia nella bozza del nuovo Statuto dell'Università di Cagliari.

Il prof. Angelini, nel condividere l'opzione di costituzione dei Consigli di interclasse e, nel riprendere le considerazioni espresse dal prof. Altomare in merito alla problematica dei crediti formativi di un medesimo SSD, ma coperti da differenti Dipartimenti, ritiene che, pur nell'ottica di semplificazione, non debba trascurarsi l'aspetto di complessità insito nel sistema, soffermandosi, in particolare, sull'opportunità, al di là della disciplina dei Corsi di studio afferenti ad un solo Dipartimento e dei Corsi di studio interdipartimentali "coordinati" nell'ambito di una Scuola, di garantire una forma di interlocuzione diretta tra Corsi di studio e Dipartimenti e, quindi, in generale, un'organizzazione delle strutture della ricerca e della didattica fondata su tale binomio, con conseguente spostamento di alcune attribuzioni dal Consiglio della Scuola ai Consigli di Corso di studio.

Egli, comunque, nel reputare difficile al momento dichiarare compiutamente le attività di competenza dei Consigli di Corso di studio, suggerisce l'adozione di una formulazione più elastica di quella che vuole che *"il consiglio si riunisc[a] due volte l'anno per formulare proposte relative alla programmazione didattica e per il monitoraggio e la verifica delle attività formative del corso"*, attraverso un richiamo generico agli adempimenti di competenza.

Il prof. Natile, nel condividere, in linea di massima, il documento predisposto dalla prof.ssa Carella, evidenzia l'opportunità di riesaminarne alcuni aspetti, in particolare,

- ritenendo superflua la prescrizione per cui *"Qualora un Dipartimento eroghi almeno il 70% dei crediti complessivi di un corso di studio, quest'ultimo afferisce esclusivamente ad esso"*, se, al contempo, si stabilisce che *"i corsi di studio afferiscono ai Dipartimenti che contribuiscono alla erogazione dei crediti formativi in misura superiore al 10% dei crediti complessivi"*, quale espressione del principio per cui ogni Dipartimento che superi la soglia del 10% sia "interessato" alla gestione del Corso di studio di riferimento;
- condividendo la proposta del Presidente di cassare la locuzione *"qualora sia costituito"*, con riferimento al Consiglio di Corso di studio/classe;
- proponendo di cassare l'intero periodo a norma del quale *"Nel caso di corsi di studio afferenti ad un solo Dipartimento, non si costituisce il Consiglio di Corso di studio e le relative funzioni sono svolte dal Consiglio del Dipartimento di afferenza; in tal caso, limitatamente a tali funzioni, partecipano alle riunioni del Consiglio di Dipartimento i docenti titolari di insegnamenti del corso che non fanno parte del consiglio e i docenti titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della L. n. 240/2010"*, tenuto conto che, limitare la convocazione del Consiglio di Dipartimento ai soli docenti interessati

alle problematiche dello specifico Corso di studio equivarrebbe sostanzialmente a convocare il Consiglio di Corso di studio.

Egli, infine, ritiene che la specificità della realtà medica ne giustifichi una regolamentazione *ad hoc*, come, d'altra parte, avviene nella maggior parte degli ordinamenti universitari internazionali.

La prof.ssa Recchia Luciani, nel sottolineare l'importante ruolo delle Giunte, tanto di Dipartimento che di Corso di studio, nell'apparato organizzativo sviluppato nel documento in esame, nonché, in generale, il profilo attinente prevalentemente alla didattica sul quale si è sviluppato il dibattito odierno, insiste sull'esigenza di difendere anche nelle strutture di che trattasi il principio della rappresentanza, a maggior ragione per i ricercatori i quali, scontando una certa duplicità di ruolo, quali esponenti della ricerca, ma anche titolari di insegnamenti, è opportuno che siedano in tutte le assisi sedi di confronto e di decisione.

Il prof. Gentile, nell'associarsi ai ringraziamenti alla prof.ssa Carella per il pregevole documento, ravvede, tuttavia, ancora delle zone d'ombra nei processi delineati, soffermandosi, ad esempio, sul disposto per il quale *"il Consiglio della Scuola propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti"* che sembra prospettare, pertanto, che sia il Dipartimento titolare del potere di iniziativa in materia; nonché sulle contraddizioni che emergono dalla lettura sistematica della norma secondo cui *"il Dipartimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, (esaminate le proposte avanzate dalle Scuole) e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato: a) richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti; b) richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti"* rispetto ad altra norma, per la quale *"Il Consiglio della Scuola, limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti partecipanti pareri obbligatori sulle proposte di reclutamento del personale docente da essi formulate"*. Egli, altresì, nel richiamare le linee guida sul riformando Statuto dell'Università di Verona, sviluppate attraverso la delineazione puntuale dei differenti passaggi caratterizzanti le procedure di che trattasi, paventa il rischio di una regolamentazione ridondante dei processi in materia, in assenza di una chiara simulazione dei vari *step* di cui tali processi si dovrebbero comporre.

Egli, infine, esprime alcune perplessità in merito al dettato normativo *"L'istituzione e la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse di personale necessarie alla gestione delle attività formative previste nel"*

progetto della Scuola stessa.”, che sembrerebbe non chiarire se si riferisca o comunque ricomprenda il personale attualmente in forze presso le Presidenze di Facoltà.

Il Presidente sottolinea l’opportunità di destinare al supporto delle Scuole e dei Corsi di studio risorse di personale già formato come lo sono sicuramente molte unità che prestano servizio presso le Presidenze di Facoltà.

Il dott. Giampietro, nell’apprezzare il lavoro svolto dalla prof.ssa Carella, condividendone i punti cardine dell’organizzazione *ivi* tratteggiata, con particolare riferimento al considerevole ruolo attribuito alla Giunta del Corso di studio, in rapporto al Consiglio del Corso che si vuole, invece, struttura snella, riprende la problematica della soglia minima di docenti ai fini della costituzione di un Dipartimento, auspicando l’individuazione di un criterio chiaro e applicabile senza distinzioni di sorta; mentre, con riferimento al concetto di omogeneità scientifico disciplinare di un Dipartimento, già basata sull’afferenza dei relativi docenti e ricercatori a uno o più SSD appartenenti alla medesima Area CUN, esprime perplessità circa l’opportunità di delimitare entro determinate misure percentuali la possibilità di afferenza al Dipartimento di docenti e ricercatori appartenenti ad Aree CUN diverse, considerato che il confine di omogeneità tra le discipline potrebbe spesso risultare labile o discrezionale, soprattutto con riguardo alle aree umanistiche.

Egli affronta, altresì, la tematica della rappresentanza nelle strutture della didattica e di ricerca, sostenendo l’esigenza che venga garantita la rappresentanza dei dottorandi a livello di Consiglio di Dipartimento – ipotizza, in particolare, due rappresentanti dei dottorandi, ove il Dipartimento si costituisse con cinquanta docenti -, nonché evidenziando l’opportunità di prevedere una rappresentanza degli specializzandi nell’organo deliberante della Scuola.

Il prof. Dellino, nel condividere alcune delle preoccupazioni della prof.ssa Serio e nel ritenere che alcune specificità della realtà medica in realtà non si discostino troppo da situazioni verificabili anche in altri ambiti disciplinari, esprime la propria preferenza per un’organizzazione che privilegi i Corsi di Classe e di interclasse. Egli, quindi, si sofferma sulla parte del documento che disciplina l’ipotesi in cui un Corso di studio afferisca ad un solo Dipartimento - e, pertanto non si costituisca il Consiglio di Corso di studio e le relative funzioni vengano svolte dal Consiglio di Dipartimento di afferenza -, esprimendo perplessità circa la possibilità di una chiara enucleazione di quelle che dovrebbero essere *le funzioni, limitatamente* alle quali, sarebbero chiamate a partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento i docenti titolari di insegnamenti del Corso che non fanno parte

del Consiglio e i docenti titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010.

Egli, inoltre, nel sottolineare l'opportunità di semplificare l'organizzazione delle Scuole, manifestando dubbi circa la verificabilità di fatto di Scuole nelle quali *non risulti costituito alcun Consiglio di Corso di studio*, svolge alcune considerazioni sulle difficoltà di applicare i criteri ministeriali di valutazione, attinenti propriamente alla ricerca, rispetto a Dipartimenti costituiti secondo un principio di omogeneità formativa, ma diversificati per settori scientifico-disciplinari di afferenza.

Il prof. Totaro, nel sottolineare la necessità di integrare la declaratoria degli organi della Scuola con il richiamo espresso alla figura del "Presidente", ravvisa l'esigenza di maggiore chiarezza in merito ad alcuni aspetti cardine dell'organizzazione in esame:

- la disciplina della disattivazione di un Dipartimento per sottodimensionamento, in merito alla quale egli ribadisce la propria proposta, già formulata in seno al gruppo di lavoro ristretto e resa nel documento del medesimo gruppo analizzato da questo Consesso nel corso della riunione del 16.07.2011;
- il termine iniziale di decorrenza della prescrizione che consente l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a cinquanta, nonché la disciplina transitoria degli assetti dipartimentali e delle relative cariche già costituiti all'atto dell'entrata in vigore del nuovo Statuto;
- l'*iter* del procedimento finalizzato alla richiesta al Consiglio di Amministrazione di nuovi posti in organico, rispetto al quale egli ritiene che la competenza precipua in materia spetti al Dipartimento - come implicitamente desumibile dalla norma della legge di riforma che attribuisce ad esso la prerogativa della chiamata, nonché tenuto conto che la richiesta dovrebbe rispondere ad esigenze che potrebbero essere tanto di didattica che di ricerca – e che l'*input*, necessario solo se fondato su bisogni didattici, possa provenire o dal Corso di studio o dalla Scuola, ma sempre con l'obiettivo di evitare troppi passaggi che potrebbero appesantirne la procedura.

La dott.ssa Marangelli si associa ai ringraziamenti alla prof.ssa Carella per lo sforzo profuso e, nel cimentarsi nella traduzione in termini tecnico-procedurali della regolamentazione proposta nel documento in esame, con riferimento particolare alla disciplina dell'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio, ed assumendo come base di riferimento quanto disposto in materia nell'articolato approvato da questo Consesso dedicato al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione – *Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi*

proposte dal Senato Accademico; Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, la modifica, la soppressione, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture didattiche e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti -, rileva la linearità del processo di che trattasi nell'ipotesi in cui non esista una Scuola – il Dipartimento formula la proposta al Senato Accademico, previo parere della Commissione paritetica -, mentre sottolinea le criticità del medesimo processo nell'ipotesi in cui la Scuola esista. In particolare, la previsione per cui *il Consiglio della Scuola propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei Corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie* sembrerebbe porre la Scuola ad un livello di coordinamento superiore a quello riconosciuto al Senato Accademico, vulnerando l'orientamento favorevole ad assegnare al Dipartimento il ruolo cardine di tale processo, analogamente a quanto prescritto in materia di richieste di nuovi posti in organico; la medesima previsione, inoltre, ambiguamente, cita sia il Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico quali Organi destinatari della proposta, quando ad esserlo è propriamente solo il secondo; non chiarisce quali siano le risorse la cui disponibilità la Scuola dovrebbe “accertare” – espressione più confacente rispetto a quella impiegata di “valutare” – ed omette qualsiasi richiamo al parere della Commissione paritetica. Ella pertanto propone di riformulare il disposto in esame e quelli che vi si correlano secondo le direttrici sopraillustrate.

Il Presidente sostiene la funzionalità del sistema che attribuisce al Dipartimento la titolarità della richiesta al Senato Accademico di nuovi posti in organico, subordinandone l'esercizio al parere della Scuola, la quale a sua volta deve aver acquisito il parere dell'apposita Commissione paritetica, nell'ottica di garantire il coinvolgimento attivo nel relativo processo di tutti gli apparati interessati; mentre, entro un quadro più generale, nel reputare, al momento, molto difficile sostituire le Facoltà nelle numerose e composite attività che attualmente vi fanno capo, sostiene l'opportunità di verificare la vantaggiosità di destinare alle Scuole il governo di un complesso di servizi.

Egli, quindi, nel reputare maturi i tempi per riaffrontare la problematica della composizione del Senato Accademico, forti di un'approfondita conoscenza del processo di riorganizzazione dipartimentale che, al di fuori di alcune eccezioni, sembra improntato al canone di sostanziale omogeneità scientifico-disciplinare e, dopo aver rievocato le criticità sollevate in precedenti riunioni di questo Consesso a proposito del meccanismo fondato sulle macroaree, anticipa brevemente i contenuti di una proposta alternativa di

costituzione del Senato Accademico che, con l'obiettivo di contemperare la presenza nel suddetto Organo dei Direttori di Dipartimento con la rappresentanza delle Aree scientifiche e delle fasce di docenza, si strutturerebbe nei seguenti termini:

- Rettore (componente di diritto e Presidente);
- cinque rappresentanti degli studenti ed un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- dodici docenti, uno per ciascuna Area CUN, posto che, tranne che per pochi esponenti, non sono presenti in questo Ateneo le Aree 08 (Ingegneria civile e architettura) e 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione);
- tredici Direttori di Dipartimento, di cui il Direttore del Dipartimento jonico.

Rimarrebbe, pertanto, da definire la modalità di individuazione dei rimanenti dodici Direttori di Dipartimento, per la quale vengono, al momento, ipotizzate l'elezione di secondo grado da parte del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, ovvero l'elezione di un Direttore per ciascuna Area CUN, con la criticità della corrispondenza sussistente in alcuni casi tra Area CUN ed un unico Dipartimento, il cui Direttore entrerebbe, di fatto, direttamente e stabilmente nel Senato Accademico.

Peraltro, partendo dalla constatazione che i Direttori di Dipartimento sono professori di I fascia, non viene esclusa la possibilità che i dodici docenti in rappresentanza delle Aree CUN possano essere solamente professori di II fascia e ricercatori.

Al termine, il Presidente, nell'invitare i componenti di questo Consesso a formulare eventuali ulteriori proposte di emendamento e/o integrazione al documento predisposto dalla prof.ssa Carella, oggetto dell'odierno dibattito, rinvia ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla problematica da ultimo affrontata, previo approfondimento dell'esame dell'ipotesi testè illustrata.

L'Organo approva.

La seduta si scioglie alle ore 14,00.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Maria Cristina Bruno

IL PRESIDENTE
f.to prof. Corrado Petrocelli